

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1407 del 20/03/2023 |
| Oggetto | REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 28 - IMPRESA INDIVIDUALE "AZIENDA AGRICOLA GRUPPI LUIGI" - SUBENTRO ALL'ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE GRATTAROLO IN COMUNE DI ALSENO (PC) PER USO IRRIGUO - CODICE PROCEDIMENTO: PC22A0048 - SINADOC 20118/2022 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-1437 del 17/03/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno venti MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 28 – IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA GRUPPI LUIGI” – SUBENTRO ALL’ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE GRATTAROLO IN COMUNE DI ALSENO (PC) PER USO IRRIGUO – CODICE PROCEDIMENTO: PC22A0048 - SINADOC 20118/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l’art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 148 del 02/05/1989, veniva rilasciata alla ditta LA MOLA S.p.A. (C.F. e P.I.V.A.: 00741643046), la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Grattarolo in Comune di Alseno (PC), con scadenza fissata al 02/05/2004;
- in data 30/04/2004, la ditta LA MOLA S.r.l. (C.F. e P.I.V.A.: 00741643046), che pur avendo modificando l'assetto societario (da S.p.A. a S.r.l.) ha mantenuto il medesimo codice fiscale e partita I.V.A., ha richiesto il rinnovo, senza modifiche, della concessione di cui trattasi;
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il legale rappresentante della ditta Mocine Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata (C.F. e P.I.V.A. 00286360524), affittuaria, fino al 16/01/2023, dei terreni irrigati con l'acqua emunta in forza della predetta concessione, ha presentato a questo Servizio, in data 16/05/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al n. 80979 del protocollo ARPAE), successivamente integrata con nota del 20/07/2022 (assunta al protocollo ARPAE in pari data con il n. 120762), una nuova domanda di rinnovo della concessione – alla quale è stato attribuito il codice procedimento PC22A0048 - in parola, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante chiusa mobile in alveo e canale di convogliamento;
- ubicazione del prelievo: Comune di Alseno (PC), Località La Mola, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 36, fronte mappale n. 15; coordinate UTM-RER: X: 574.203 Y: 969.909;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 3 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 30.000 m³/annui;
- successivamente, il titolare dell'Impresa Individuale "Azienda Agricola Gruppi Luigi" (C.F.: GRPL-GU68A04G535T e P.I.V.A. 12269950155) acquirente, a far data dal 14/12/2022, di un ramo di azienda della summenzionata ditta Mocine Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, ha presentato a sua volta a questo Servizio, in data 28/12/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al n. 212356 del protocollo ARPAE), domanda di subentro alla sopra descritta istanza di rinnovo della concessione PC22A0048;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 363 del 07/12/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

DATO ATTO che:

- l'acqua derivata dal Torrente Grattarolo viene accumulata in un vaso alimentato anche da una derivazione di acqua pubblica sotterranea oggetto di concessione (codice procedimento PC02A0127) ora in capo alla già citata Impresa Individuale “Azienda Agricola Gruppi Luigi”, a seguito di cambio di titolarità disposto con atto di questo Servizio n. 596 dell'08/02/2023;
- entrambe le derivazioni concorrono in percentuali differenti a soddisfare il fabbisogno irriguo dei medesimi terreni;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 17/11/2022 ed assunta al protocollo ARPAE il 21/11/2022 con il n. 191336);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 29/11/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 195926);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota pervenuta il 13/01/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 6300);

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,05 m³/s nel periodo estivo e 0,05 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;
- in data 15/03/2023 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC22A0048;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale "Azienda Agricola Gruppi Luigi" (C.F.: GRPLGU68A04G535T e P.I.V.A. 12269950155), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio Grattarolo, codice pratica PC22A0048, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante chiusa mobile in alveo e canale di convogliamento;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Alseno (PC), Località La Mola, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 36, fronte mappale n. 15; coordinate UTM-RER: X: 574.203 Y: 969.909;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

- portata massima di esercizio pari a 3 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 30.000 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: Rio Grattarolo, cod. IT080114050100001ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/03/2023;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2023 è stato pagato;
 5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di

notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata all'Impresa Individuale "Azienda Agricola Gruppi Luigi" (C.F.: GRPLGU68A04G535T e P.I.V.A. 12269950155), codice procedimento: PC22A0048.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è attualmente costituita da un rudimentale sbarramento fissato nella sezione d'alveo del Rio Grattarolo ed è posizionato poco più a valle di una paratoia metallica, dotata di organo di movimento a vite, che in sponda destra del Rio collegata la presa al canale d'immissione (in parte in cemento e in parte in su scavo in terra) all'invaso artificiale di accumulo idrico. L'invaso artificiale ha una capacità di 25.000 m³ ed è riempito con acqua del Rio principalmente a fine inverno/inizio primavera quando le portate del Rio Grattarolo sono ancora significative; dal suddetto invaso viene prelevata l'acqua per lo svolgimento delle operazioni irrigue relative ai terreni indicati all'art. 2 comma 1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Alseno (PC), Località La Mola, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 36, fronte mappale n. 15; coordinate UTM-RER: X: 574.203 Y: 969.909.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Alseno (PC), foglio n. 36, mappali 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 56 e 123 e foglio n. 40, mappali 4, 5, 7, 25, 27 e 54 - della superficie complessiva di circa 52.67.60 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3 l/s (dal 01/10 al 31/05) e 2 l/s (dal 01/06 al 30/09) e nel limite di volume complessivo pari a 30.000 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Rio Grattarolo, cod. IT080114050100001ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- Il canone determinato per l'annualità 2023 ammonta a **141,40 €**.
- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,05 m³/s nel periodo estivo e 0,05 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 7 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 6300 del 13/01/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).
2. Con riferimento alla prescrizione relativa all'installazione di nuova paratoia mobile, di cui al citato sub 1, si prescrive di dare comunicazione all'Amministrazione concedente e all'Agenzia idraulica della conclusione dei lavori.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il titolare dell'Impresa Individuale "Azienda Agricola Gruppi Luigi" (C.F.: GRPLGU68A04G535T e P.I.V.A. 12269950155), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi.

In data 15/03/2023, firmato, per accettazione, dal titolare della concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE

aoopc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 20118/2022)

e, p.c.

MOCINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Pec: mocine@pecmocine.it

Risposta al prot. n. 61395 del 16/11/2022

Oggetto: MOCINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (in seguito, *Richiedente*) - Proc. PC22A0048 - Sinadoc 20118/2022 - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal rio Grattarolo ad uso irriguo, ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in loc. La Mola in Comune di Alseno (PC) - Procedimento n. PC22A0048 - Sinadoc 20118/2022. Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento. - *Nulla osta ex art. 93 R.D. 523/1904 con prescrizioni e richiesta di modifica dei manufatti di presa.*

Premesso che:

- ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 80979 in data 16/05/2022, successivamente integrata con nota del 20/07/2022 prot. n. 120762, assunta a prot. di questo Ufficio n. 61395 del 16/11/2022, con il quale vengono richieste le valutazioni idrauliche in merito ai manufatti di presa ubicata in alveo del rio Grattarolo in un punto identificato al N.C.T. del Comune di Alseno al foglio 36 fronte mappale 15;
- come emerge dal Piano di classifica ex DGR 210/2015, il rio Grattarolo (n.8 elenco acque pubbliche) risulta incluso nel reticolo interconnesso dei corsi d'acqua, ricadendo, per un tratto della sua estensione, nella competenza del Consorzio di Bonifica della Provincia di Piacenza che ne richiede, come tra l'altro indicato nel Piano, la gestione integrale.

Vista la documentazione tecnica allegata:

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 3 - 3_relazione_tecnica

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 4 - 5_relazione_geologica-idrogeologica

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 5 - 4_allegati_relazione_tecnica

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 7 - 4_allegati_relazione_tecnica.pdf

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 8 - 3_relazione_tecnica.pdf

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 12 - 0_PG20221207623065480645374919106_timbrato

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 13 - 2_planimetria_lago_-_individuazione_catastale

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 14 - 3_planimetria_lago_-_pianta_e_sezioni

 Prot_16-11-2022_0061395_E - Allegato N° 15 - 1_estratto_catastale_con_opere_di_presa

si desume che il prelievo di acqua pubblica oggetto di richiesta, si ottiene attualmente mediante canale d'immissione ricavato in parte su scavo in terra ed in parte con manufatto in cemento culminante sul fondo del lago artificiale e che la regolazione della portata idrica in ingresso la si attua per mezzo di paratoia metallica mobile con organo di movimento a vite nonché mediante rudimentale sbarramento fisso del corso naturale del rio interessato, ubicato poco a valle dell'innesto del canale irriguo nel corpo idrico.

Espletato sopralluogo in data 31.08.22, nel corso del quale tecnici dell'Ufficio hanno constatato quanto risulta dalla foto che in calce si allega:

- la presenza della vecchia opera di regolazione della portata installata trasversalmente al rio Grattarolo a valle della derivazione nel canale ed il permanere in sito di parte dell'opera di sbarramento fisso sopra citata;
- un sensibile restringimento della sezione del rio Grattarolo nel tratto interessato dalle due opere sopra menzionate;
- evidenti segni di un'esondazione a monte della vecchia paratoia mobile dismessa, riconducibili – presumibilmente – alla presenza stessa dell'opera (o dello sbarramento fisso ormai parzialmente rimosso) anche solo per effetto della vegetazione trattenuta dal suo telaio.

Considerato che la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi R.D. n. 523/1904.

Tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, visto l'art. 93 del R.D. 523/1904 esprime

PARERE FAVOREVOLE CON RICHIESTA DI MODIFICA

alla derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal rio Grattarolo, ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in loc. La Mola in Comune di Alseno (PC), attenendosi alle prescrizioni idrauliche che di seguito si elencano:

- l'installazione di nuova paratoia mobile sull'alveo del rio Grattarolo, in posizione arretrata e più a monte rispetto all'ubicazione dell'attuale paratoia mobile dismessa, da collocarsi più in prossimità della derivazione delle acque uso irriguo lungo il canale d'immissione al lago artificiale;
- la totale rimozione delle attuali due paratoie, o di parti di esse, sul rio Grattarolo, con complessivo ripristino del precedente stato dei luoghi, assicurando una sezione

d'alveo costante e regolare lungo il tratto interessato dall'intervento di rimozione dei due manufatti, in modo da adeguarlo alla sezione media a monte della derivazione e a valle dell'immissione del Rio Serra

alle prescrizioni sopra riportate si aggiungono le seguenti:

- il *Richiedente* è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sezione d'alveo oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante dal risezionamento dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dei manufatti di derivazione e di scarico, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- le modifiche alle opere che, in ogni momento, potranno essere disposte da questo Ufficio per assicurare il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del rio Grattarolo competeranno unicamente al *Richiedente*;
- in relazione alle lavorazioni/opere:
 - o è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale;
 - o la responsabilità circa l'utilizzo di piste/guado è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode;
 - o è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi;
 - o il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Cordiali saluti,

Ing. Federica Pellegrini
documento firmato digitalmente

Allegati:

- documentazione fotografica dell'area di derivazione e di presa (31.08.2022)

GM/CF



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.